

**REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI
DI INVESTIMENTO MOBILIARE DI DIRITTO ITALIANO
ARMONIZZATI ALLA DIRETTIVA 85/611/CE DI TIPO
APERTO GESTITI DA BG SGR S.P.A.**

- BG Focus Monetario
- BG Focus Obbligazionario
- BG Focus Azionario

***Il presente documento è valido a decorrere
dal 17 maggio 2010***

***Il Regolamento unico semplificato si compone di tre parti:
a) scheda identificativa dei Fondi;
b) caratteristiche dei prodotti;
c) modalità di funzionamento dei Fondi.***

Prodotti distribuiti da

REGOLAMENTO SEMPLIFICATO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa dei Fondi; b) Caratteristiche dei prodotti; c) Modalità di funzionamento dei Fondi. Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore.

PARTE A) - SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI FONDI

Denominazione, tipologia e durata dei Fondi	<p>Fondi comuni aperti armonizzati denominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BG Focus Monetario - BG Focus Obbligazionario - BG Focus Azionario <p>La durata di ciascun Fondo è fissata al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata con deliberazione del consiglio d'amministrazione di BG SGR S.p.A. da assumersi almeno due anni prima della scadenza.</p>
Società di gestione del Risparmio	<p>BG SGR S.p.A. (di seguito: la "Società di Gestione" o SGR) appartenente al Gruppo Bancario Banca Generali, autorizzata dalla Banca d'Italia ed iscritta al n. 203 dell'albo delle Società di gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 58/98, con sede legale e Direzione Generale in Trieste, Via Machiavelli, 4 e sede secondaria in Milano, Via Ugo Bassi, 6.</p> <p>La sede secondaria di BG SGR è quella competente per la ricezione delle domande di sottoscrizione, passaggio tra fondi e rimborso. Sito Internet: www.bqsg.it</p>
Banca depositaria	<p>State Street Bank S.p.A iscritta all'albo delle Banche al n. 5461 con sede legale in Milano, Via Col Moschin, 16.</p> <p>Le funzioni di emissione dei certificati rappresentativi delle quote e di rimborso delle quote del Fondo sono svolte da State Street Bank S.p.A. per il tramite dell'Ufficio Controlli Banca Depositaria dislocato presso la sede di Via Nizza, 280/1 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte da State Street Bank S.p.A. per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Corso di Porta Nuova, 7. I sottoscrittori potranno chiedere che i certificati di partecipazione al Fondo vengano loro consegnati all'indirizzo sopra indicato o, in alternativa, chiederne l'inoltro – a proprio rischio e spese – al domicilio da questi indicato.</p> <p>L'ultimo rendiconto della gestione del Fondo e l'ultima relazione semestrale sono altresì messi a disposizione presso la sede legale della Banca Depositaria.</p>
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	<p>Il calcolo del valore unitario della quota, in millesimi di euro, è determinato dalla Banca depositaria ogni giorno lavorativo in Italia ad esclusione del sabato e dei giorni di chiusura delle Borse nazionali, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero delle quote in circolazione, entrambi riferiti al giorno precedente di apertura delle Borse nazionali. Il valore così calcolato è pubblicato con cadenza giornaliera sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".</p> <p>Sul quotidiano "M.F.- Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari" è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.</p>

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa dei Fondi; b) Caratteristiche dei prodotti; c) Modalità di funzionamento dei Fondi. Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore.

PARTE B) – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

1. POLITICA DI INVESTIMENTO DEI FONDI

Articolo 1.1 - Parte relativa a tutti i Fondi.

1. La valuta di denominazione dei Fondi è l'euro.
2. La SGR investe in strumenti finanziari quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti nei Paesi indicati al successivo articolo - 1.2 Parte specifica relativa a ciascun Fondo.
3. Per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli scritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1 del D.Lgs. 58/98, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata sul sito Internet dell'Associazione stessa.
4. Ai sensi del presente Regolamento per orizzonte temporale si intende la durata dell'investimento proposto, coerente con la politica di investimento adottata da ciascun Fondo. In particolare, secondo un ordine crescente, l'orizzonte temporale può essere espresso nei seguenti valori:

- brevissimo	(0,5 – 1 anno)
- breve	(1 – 2 anni)
- medio breve	(3 anni)
- medio	(3 – 4 anni)
- medio lungo	(4 anni)
- lungo	(5 anni)
- molto lungo	(5 – 7 anni)
5. Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto di quanto indicato al successivo articolo 1.2 - Parte specifica relativa a ciascun Fondo circa l'indirizzo degli investimenti, può inoltre essere investito in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi.
6. Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.
7. Resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide o in altri strumenti finanziari e, più in generale la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.
8. La SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza allo scopo di:
 - coprire il rischio di mercato (azionario, di interesse, di cambio) e il rischio di credito eventualmente presente nel portafoglio del Fondo;
 - realizzare una più efficiente gestione del portafoglio del Fondo;
 - cogliere opportunità di mercato.In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del Fondo.
9. Gli investimenti di ciascun Fondo sono effettuati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 58/98 e di quelle emanate dall'Organo di Vigilanza.

Articolo 1.2 - Parte specifica relativa a ciascun Fondo

Fondo “BG FOCUS MONETARIO”

1. E' un Fondo obbligazionario euro governativo breve termine che mira alla conservazione del valore del capitale investito, che presenta un orizzonte temporale di breve periodo ed un livello di rischio basso.
2. La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire:
 - una composizione del portafoglio del Fondo esclusivamente orientata verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria prevalentemente titoli emessi da Stati o istituzioni sovranazionali con rating investment grade e con presenza residuale di strumenti finanziari con rating inferiore all'investment grade;
 - una composizione del portafoglio del Fondo caratterizzata da una durata media finanziaria non superiore a 24 mesi.Il Fondo può inoltre investire in OICR di liquidità ed obbligazionari governativi breve termine area euro.
Il Fondo non può detenere titoli azionari ed obbligazionari convertibili.
3. La SGR investe il patrimonio del Fondo in strumenti finanziari espressi in euro, quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti degli Stati aderenti all'UEM (Unione Europea Monetaria) e dei seguenti Stati: Danimarca, Inghilterra, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera. La SGR si impegna a rendere note ai partecipanti, tramite la relazione semestrale ed il rendiconto, le scelte generali di investimento effettuate e le ragioni a queste sottostanti.
4. La SGR adotta uno stile di gestione moderatamente attivo con scostamenti di norma moderati rispetto all'indice utilizzato per il calcolo della provvigione di incentivo riportato al successivo articolo 3.2, comma 1 – Spese a carico del fondo. La tecnica di investimento è orientata a cogliere opportunità di posizionamento del portafoglio sulla curva dei tassi di interesse dei titoli di Stato a breve termine nonché a cogliere opportunità di arbitraggio tra titoli.
5. Il Fondo, nel rispetto di quanto sopra indicato circa l'indirizzo degli investimenti, può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi da uno degli Stati aderenti all'UEM (Unione Europea Monetaria) e dei seguenti Stati: Danimarca, Inghilterra, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Fondo “BG FOCUS OBBLIGAZIONARIO”

1. E' un Fondo obbligazionario flessibile che si pone l'obiettivo di ottenere un rendimento assoluto (Total Return), che presenta un orizzonte temporale di medio periodo ed un livello di rischio medio.
2. La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari.
3. La SGR investe in:
 - strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, emessi da Stati, istituzioni sopranazionali ed emittenti corporate, con rating almeno pari all' investment grade, con presenza residuale di obbligazioni con rating inferiore all'investment grade e con possibilità di variare in modo anche rilevante la duration dei titoli in portafoglio che potrà assumere anche valori negativi;
 - strumenti finanziari di natura azionaria. L'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria non potrà superare il 20% del patrimonio del Fondo.

Il Fondo può, inoltre, investire in OICR la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo.

La Società gestore può investire fino al 100% del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari denominati in valuta estera.

Gli investimenti sono effettuati in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti degli Stati aderenti al Fondo Monetario Internazionale

nonchè Taiwan, fatta eccezione per quelli appartenenti alle liste di Paesi non cooperativi ai fini Antiriciclaggio. Il peso degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo può essere significativo ma comunque residuale.

Il Fondo potrà inoltre investire in titoli di società dei sopra citati Paesi anche se quotati in altri mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico.

4. La SGR, poiché la strategia di gestione è flessibile, non individua un benchmark ma un obiettivo di rendimento, rappresentato dall'indice utilizzato per il calcolo della provvigione di incentivo riportato nel successivo articolo 3.2, comma 1 – Spese a carico del fondo. La tecnica di investimento si basa sulla ricerca di trend favorevoli offerti dai mercati finanziari e sulla costruzione di portafogli in grado di beneficiarne.
5. Il Fondo, nel rispetto di quanto sopra indicato circa l'indirizzo degli investimenti, può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi da uno Stato aderente all'O.C.S.E. a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Fondo “BG FOCUS AZIONARIO”

1. E' un Fondo flessibile che si pone l'obiettivo di ottenere un rendimento assoluto (Total Return), che presenta un orizzonte temporale di lungo periodo ed un livello di rischio alto.
2. La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo orientata verso strumenti finanziari sia di natura azionaria che obbligazionaria e monetaria. Gli investimenti obbligazionari e monetari hanno un rating pari all'investment grade, con presenza residuale di obbligazioni con rating inferiore all'investment grade. Gli investimenti azionari potranno essere presenti fino al 100% del patrimonio del fondo.

La SGR adatta la composizione del portafoglio del Fondo all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari, con facoltà di azzerare la componente azionaria e di variare in modo anche rilevante la duration dei titoli obbligazionari e monetari in portafoglio.

Il Fondo può, inoltre, investire in OICR la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo stesso.

3. La SGR può investire fino al 100% del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari denominati in valuta estera.
Gli investimenti sono effettuati in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti degli Stati aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan, fatta eccezione per quelli appartenenti alle liste di Paesi non cooperativi ai fini Antiriciclaggio. Il peso degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo è contenuto.
Il Fondo potrà inoltre investire in titoli di società dei sopra citati Paesi anche se quotati in altri mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico.
4. La SGR, poiché la strategia di gestione è flessibile, non individua un benchmark ma un obiettivo di rendimento rappresentato dall'indice utilizzato per il calcolo della provvigione di incentivo riportata al successivo articolo 3.2, comma 1 – Spese a carico del Fondo. La tecnica d'investimento si basa sulla ricerca di trend favorevoli offerti dai mercati finanziari e sulla costruzione di portafogli in grado di beneficiarne.
5. Il Fondo, nel rispetto di quanto sopra indicato circa l'indirizzo degli investimenti, può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi da uno Stato aderente all'O.C.S.E. a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Articolo 1.3 - Situazioni di conflitto di interesse

1. La SGR vigila per l'individuazione dei conflitti d'interesse, nonché per minimizzare i rischi nelle situazioni di conflitto d'interesse derivanti da rapporti di gruppo, di affari o dalla prestazione di una pluralità di servizi di gestione individuale e collettiva. In tal senso essa può effettuare operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, a

condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento dei Fondi avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire.

- Il patrimonio di ciascun Fondo può essere investito in parti di OICR gestiti dalla SGR o da altre società legate alla prima tramite gestione o controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta, purché si tratti di Fondi specializzati in un settore economico o geografico e purché i programmi di investimento degli OICR da acquisire siano compatibili con quelli del Fondo acquirente. Sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti e, dal compenso riconosciuto alla SGR, è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce (provvigioni di gestione e di incentivo).

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE

- I Fondi sono del tipo ad "accumulazione". I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio dei Fondi stessi.

3. SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEI FONDI

Articolo 3.1 Spese a carico dei singoli partecipanti

- I Fondi sono disponibili esclusivamente nella modalità "load". Le quote dei fondi sottoscritte con modalità "back load" prima del 31 luglio 2009, data di entrata in vigore del presente regolamento, rimangono soggette alle commissioni di uscita previste dal precedente regolamento nell'ambito della modalità "back load".

A) Commissioni di entrata

La SGR ha diritto di trattenere sull'ammontare delle somme investite commissioni di entrata fino ad un massimo del 3,00% per il fondo BG Focus Azionario e fino ad un massimo del 1,50% per il fondo BG Focus Obbligazionario. Il Fondo BG Focus Monetario non è soggetto ad alcuna commissione. La commissione di entrata dipenderà dalla classe di investimento potenziale individuata. Successivamente alla sottoscrizione, i Soggetti incaricati del collocamento, sulla base degli investimenti effettuati potranno indicare una variazione della classe di investimento complessivo potenziale individuata all'atto dell'investimento. Tale nuova classe potrà essere utilizzata e preventivamente resa nota al cliente in occasione delle operazioni successive. La tabella seguente evidenzia le commissioni nette di entrata che verranno applicate in funzione delle classi di investimento potenziale complessivo:

	Classi di investimento complessivo potenziale: commissioni nette				
ALIQUOTA PREVISTA PER:	Classe 1 (fino a 50.000 euro)	Classe 2 (oltre 50.000 euro e fino a 250.000 euro)	Classe 3 (Oltre 250.000 euro e fino a 500.000 euro)	Classe 4 (Oltre 500.000 euro e fino a 1.000.000 di euro)	Classe 5 (Oltre 1.000.000 di euro)
Fondo Flessibile BG Focus Azionario	3,00%	2,25%	1,50%	0,75%	0,00%
Fondo Obbligazionario Flessibile BG Focus Obbligazionario	1,50%	1,125%	0,75%	0,375%	0,00%
BG Focus Monetario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

B) commissione di switch

1. In caso di passaggio tra fondi la SGR ha diritto di trattenere sull'ammontare delle somme trasferite commissioni di switch pari all'1%.
E' facoltà dei Soggetti incaricati del collocamento ridurre fino al 100% tale commissione.
2. Ai passaggi verso il fondo BG Focus Monetario non si applicherà alcuna commissione di switch.

C) altre spese

La SGR ha inoltre il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

C.1) diritti fissi per un ammontare pari a:

- euro 2 per ciascuna operazione di versamento in unica soluzione o di rimborso effettuata con modalità "automatiche" (R.I.D. e bonifico bancario);
- euro 5 per ogni altra operazione di versamento in unica soluzione o di rimborso effettuata con modalità "non automatiche";
- euro 1 per ciascuna operazione di versamento nell'ambito di un Piano di Accumulo del Capitale, ad eccezione del primo versamento su BG Focus Monetario per il quale è previsto un diritto fisso una tantum di 30 euro;
- euro 4 per ciascuna operazione di passaggio tra fondi;
- euro 1 per ciascuna operazione nell'ambito del Servizio Cedola;
- euro 1 per ciascuna operazione nell'ambito del Servizio Bypass che va ad alimentare un Piano di Accumulo del Capitale;
- euro 2 per ciascuna operazione nell'ambito del Servizio Bypass che non va ad alimentare un Piano di Accumulo del Capitale.

I diritti fissi di cui sopra non sono prelevati per le operazioni effettuate nell'ambito del Servizio "Conto BG Focus Monetario".

C.2) altri oneri riguardanti il rimborso di spese sostenute dalla SGR connesse:

- al costo dei certificati pari a euro 15, se ne è richiesta la consegna;
- al rimborso delle spese di spedizione e di assicurazione per l'invio al domicilio del partecipante del mezzo di pagamento relativo al rimborso di quote o dei certificati rappresentativi delle quote;

C.3) le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed all'invio della lettera di conferma di investimento.

Gli importi di cui alle precedenti lett. C.1) e C.2) possono essere aggiornati con periodicità annuale - al 1° gennaio di ogni anno - sulla base della variazione intervenuta nell'anno precedente dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, arrotondando l'importo aggiornato al centesimo di euro. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR mediante avviso sul quotidiano di cui alla precedente *Parte A) "Scheda identificativa dei Fondi"* del presente Regolamento.

La SGR impegna contrattualmente i soggetti incaricati del collocamento affinché gli stessi non pongano a carico dei partecipanti obblighi od oneri aggiuntivi a quelli previsti nel Regolamento con riguardo sia alle operazioni di sottoscrizione sia alle operazioni di rimborso.

Articolo 3.2 - Spese a carico dei Fondi

1. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- la provvigione di gestione dovuta alla SGR calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo del precedente giorno di calcolo della quota e prelevata mensilmente dalle disponibilità di quest'ultimo il primo giorno lavorativo del mese successivo.

Per ciascun Fondo la provvigione è fissata nella seguente misura:

TIPOLOGIA /FONDO	PROVVIGIONE DI GESTIONE %
Fondo monetario	
BG Focus Monetario	0,0416 mensile pari all'0,50 annuale
Fondo obbligazionario flessibile	
BG Focus Obbligazionario	0,100 mensile pari all'1,20 annuale
Fondo Flessibile	
BG Focus Azionario	0,158 mensile pari all'1,90 annuale

- la provvigione di incentivo a favore della SGR calcolata come segue (per brevità, nel testo seguente il giorno di calcolo della quota viene definito "giorno"): la SGR verifica, a partire dal primo giorno di ogni anno solare l'andamento, in termini percentuali del valore della quota, calcolata al lordo degli oneri fiscali e dell'indice di riferimento riportato nella successiva tabella, entrambi riferiti al terzo giorno precedente la verifica, rispetto agli analoghi valori registrati nel terzultimo giorno dell'anno precedente. Qualora l'analisi ponga in evidenza nel periodo di riferimento, una variazione positiva del valore della quota del fondo e tale variazione risulti superiore alla variazione fatta registrare nello stesso periodo dall'indice di riferimento, è applicabile una provvigione di incentivo in misura pari al 25% della differenza tra la variazione del valore della quota e la variazione dell'indice. In presenza di variazione negativa dell'indice di riferimento la stessa verrà uguagliata a zero ai fini del calcolo della suddetta differenza. La percentuale così determinata non può comunque eccedere la percentuale annua prevista per la commissione di gestione applicabile al fondo e viene applicata giornalmente al minore tra il valore netto del fondo del giorno precedente e quello corrispondente alla media dei valori netti giornalieri del fondo calcolata nel periodo di riferimento e quotidianamente imputata al fondo. Le differenze positive sono compensate con quelle negative. La provvigione è prelevata dalla SGR con valuta pari all'ultimo giorno di ogni anno solare. L'indice viene pubblicato sui principali quotidiani economici ovvero reso pubblico tramite supporti telematici ad ampia diffusione. Il confronto tra le variazioni del valore della quota e l'andamento dell'indice nonché la sua composizione vengono riportati nel rendiconto del fondo.

Gli indici di riferimento utilizzati per il calcolo della provvigione di incentivo sono calcolati senza ipotizzare il reinvestimento di dividendi (Indici price index).

FONDO	Indici di Riferimento	%
BG Focus Monetario	J.P.Morgan EMU Cash a tre mesi	50%
	J.P.Morgan Emu Bond 1-3 anni	50%
BG Focus Obbligazionario	Bloomberg Eonia Capitalisation Index, a sette giorni Obiettivo di rendimento	---
BG Focus Azionario	Bloomberg Eonia Capitalisation Index, a sette giorni+ 0,50 punto percentuale Obiettivo di rendimento	---

- Il compenso dovuto da ciascun Fondo alla Banca Depositaria per i servizi resi, fatta eccezione per il calcolo del valore unitario della quota, è corrisposto trimestralmente ed è calcolato giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo in base alle seguenti aliquote annue:
 - per i Fondi BG Focus Obbligazionario e BG Focus Monetario una commissione per regolamento operazioni, controlli ed emissione certificati dello 0,094% (esente da IVA) nonché una commissione per custodia ed amministrazione degli strumenti finanziari dello 0,005% (soggetto ad IVA);
 - per il Fondo BG Focus Azionario una commissione per regolamento operazioni, controlli ed emissione certificati dello 0,119% (esente da IVA) nonché una commissione per custodia ed amministrazione degli strumenti finanziari dello 0,005% (soggetto ad IVA);
 - il compenso dovuto da ciascun Fondo alla Banca Depositaria per il calcolo del valore unitario della quota, è fissato nella misura massima dello 0,0115% annuo (esente da IVA);
 - le spese di pubblicazione sul quotidiano del valore unitario della quota del Fondo e i costi della stampa e dell'invio dei documenti periodici destinati alla generalità dei partecipanti purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote del Fondo;
 - le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
 - il compenso spettante alla Società incaricata della revisione della contabilità del Fondo e della certificazione del suo rendiconto annuale nonché del rendiconto finale di liquidazione;
 - il contributo di Vigilanza da versare annualmente alla Consob;
 - le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
 - gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari;
 - gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
 - gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo.
- Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

4. SOTTOSCRIZIONE, OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI E RIMBORSO

Articolo 4.1 - Sottoscrizione delle quote

1. Salvo quanto previsto al successivo articolo 1 *della Parte C) "Modalità di funzionamento dei Fondi"* del presente Regolamento, alla sottoscrizione delle quote dei Fondi si applica la seguente disciplina.
2. La sottoscrizione delle quote, ovvero di frazioni di esse avviene con le seguenti modalità:
 - per tutti i Fondi: versamento in unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è di euro 500 sia per la prima sottoscrizione che per le successive e di euro 1.500 per il versamento iniziale nel Fondo BG Focus Monetario effettuato all'atto di adesione al Servizio "Conto BG Focus Monetario". Gli importi indicati si intendono al lordo delle commissioni di sottoscrizione.
 - Per tutti i Fondi, potranno essere effettuati versamenti successivi di importo inferiore a euro 500 con un minimo di euro 100, purché siano utilizzate le seguenti modalità di pagamento: autorizzazione permanente di addebito (modulo R.I.D.) e bonifico bancario e versamenti effettuati nell'ambito del Servizio Bypass;
 - per tutti i Fondi, anche tramite i Piani di Accumulo del Capitale di cui al successivo articolo 4.2 e tramite il Servizio "Bypass" di cui al successivo articolo 4.7;
 - per il Fondo BG Focus Monetario: anche tramite adesione al Servizio "Conto BG Focus Monetario" di cui al successivo articolo 4.3;
 - adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi di cui al successivo articolo 4.4.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite:
 - compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SGR e indirizzato alla stessa contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali

intestatari, dell'importo del versamento al lordo delle eventuali spese e delle commissioni di sottoscrizione - del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai conti del Fondo;

- versamento del corrispettivo in euro mediante:
 - a) contanti solo se effettuato presso sportelli bancari; assegno bancario, circolare o postale, non trasferibile, tratto, richiesto ovvero girato con clausola di non trasferibilità, dal sottoscrittore all'ordine della BG SGR S.p.A. con indicazione nominativa del Fondo oggetto dell'investimento; bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti; autorizzazione permanente di addebito (modulo R.I.D.) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti successivi al primo;
 - b) esclusivamente per sottoscrizioni effettuate tramite Soggetti incaricati del collocamento che hanno stipulato apposita convenzione per lo svolgimento dell'operatività di seguito descritta: l'assegno bancario, circolare o postale, non trasferibile, dovrà essere tratto, richiesto ovvero girato con clausola di non trasferibilità, dal sottoscrittore all'ordine di "BG SGR S.p.A.". In caso di contestuale sottoscrizione di più fondi l'assegno sarà di ammontare pari alla somma degli importi delle singole sottoscrizioni. Qualora il bonifico venga effettuato mediante addebito sul conto corrente bancario intestato al sottoscrittore presso Banca Generali S.p.A., in caso di contestuale sottoscrizione di più fondi si potrà disporre il pagamento con un'unica disposizione di addebito di conto corrente;
 - c) nell'ambito dei Piani di Accumulo del Capitale per i versamenti successivi al primo, possono essere utilizzate esclusivamente le seguenti modalità di pagamento: autorizzazione permanente di addebito (modulo R.I.D.), disposizione di bonifico bancario permanente a valere su un conto corrente intestato al sottoscrittore ed aperto presso la banca incaricata del collocamento, tramite la quale si è sottoscritto il Piano di Accumulo del Capitale e versamenti derivanti da rimborsi nell'ambito del Servizio Bypass. Fanno eccezione i versamenti di cui al successivo articolo 4.2 – Piani di Accumulo del Capitale – comma 3, per i quali sono utilizzabili anche le altre modalità di pagamento previste dal presente Regolamento.

La sottoscrizione potrà essere effettuata tramite reti di promotori finanziari, sportelli bancari e direttamente presso la sede secondaria della SGR. La sottoscrizione delle quote del Fondo potrà avvenire anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In questo caso il mezzo di pagamento utilizzabile è esclusivamente il bonifico bancario. Tale modalità sarà utilizzabile esclusivamente dai partecipanti che richiedano l'immissione delle quote da sottoscrivere nel certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria.

4. Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente saranno accettati salvo buon fine.
5. I giorni di valuta attribuiti a ciascun mezzo di pagamento sono specificati nel modulo di sottoscrizione.
6. A fronte della sottoscrizione iniziale, il sottoscrittore ha facoltà di effettuare ulteriori versamenti nei Fondi disciplinati dal presente Regolamento, fatta eccezione per i seguenti casi:
 - qualora abbia disinvestito totalmente, a valere su tale sottoscrizione, da più di un anno;
 - qualora tale sottoscrizione sia stata effettuata con modalità back-load.In tal caso dovrà effettuare una nuova sottoscrizione. I versamenti successivi potranno essere effettuati anche dopo che siano intervenute modifiche al Regolamento unico dei Fondi comportanti per il sottoscrittore un aggravio delle modalità, condizioni, commissioni e spese di sottoscrizione, ovvero che incidano sulla caratterizzazione del Fondo, purché le stesse siano state tempestivamente portate a conoscenza del sottoscrittore.
7. La partecipazione al Fondo comporta l'adesione al Regolamento unico dei Fondi, copia del quale verrà consegnata al sottoscrittore nel corso delle operazioni di sottoscrizione.
8. Il modulo di sottoscrizione può essere inoltrato:
 - direttamente dal sottoscrittore presso la sede secondaria della SGR;

- per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento. La sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge qualora il modulo sia incompleto, alterato o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.
9. Il giorno di riferimento è quello in cui la SGR ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione o dell'avvenuto accredito del bonifico presso la Banca Depositaria se posteriore e sono decorsi i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento, a condizione che sia un giorno lavorativo in Italia, ad esclusione del sabato e dei giorni di chiusura delle Borse nazionali. In questi casi il giorno di riferimento sarà il primo giorno lavorativo e di apertura delle Borse nazionali immediatamente successivo.
Si considerano ricevute nel giorno di riferimento tutte le domande pervenute presso la sede secondaria della SGR entro le ore 14.00, anche trasmesse tramite flusso informatico dai soggetti incaricati del collocamento.
 10. La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta. La SGR impegna altresì i soggetti collocatori, a cui è stato conferito apposito mandato, a girare per l'incasso o a negoziare gli assegni ricevuti effettuandone il versamento sul conto corrente rubricato al "fondo" qualora ricorra l'ipotesi di cui al comma 3, lettera a) oppure sul conto corrente intestato a "BG SGR S.p.A." qualora ricorra l'ipotesi di cui al comma 3, lettera b) presso la Banca Depositaria o provvedendo all'incasso diretto; in quest'ultima ipotesi gli importi incassati saranno bonificati rispettivamente sul conto corrente rubricato al "Fondo" o sul conto corrente intestato a "BG SGR S.p.A." presso la Banca Depositaria. In ambedue i casi l'operazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione dei mezzi di pagamento e con la stessa valuta indicata nel modulo di sottoscrizione per gli assegni bancari, circolari e postali.
 11. La SGR impegna contrattualmente i soggetti incaricati del collocamento affinché gli stessi non pongano a carico dei partecipanti obblighi od oneri aggiuntivi a quelli previsti nel Regolamento con riguardo sia alle operazioni di sottoscrizione sia alle operazioni di rimborso.
 12. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, *Parte C) "Modalità di funzionamento dei Fondi"* del presente Regolamento, la Banca depositaria, su indicazioni della SGR, avvalora i certificati nel giorno di regolamento dei corrispettivi e li mette a disposizione degli aventi diritto.
Per ottenere l'emissione, il frazionamento o il raggruppamento dei certificati o la loro conversione da nominativi al portatore e viceversa, i partecipanti devono inoltrare apposita richiesta alla Banca depositaria a mezzo lettera raccomandata unitamente ai certificati, qualora non depositati presso la stessa, anticipando le spese stabilite per ogni nuovo certificato emesso (euro 15 - cfr. art. 3.1, lett. C.2).
Gli aventi diritto possono provvedere al ritiro del certificato direttamente presso la Banca Depositaria. Resta ferma la facoltà per gli aventi diritto di richiedere l'inoltro - a proprio rischio e spese (cfr. art. 3.1, lett. C.2) - al domicilio da questi indicato.

Articolo 4.2 - Sottoscrizione delle quote mediante Piani di Accumulo del Capitale

1. La partecipazione ai fondi può essere programmata e ripartita nel tempo attraverso l'adesione ad un Piano di Accumulo del Capitale che prevede versamenti unitari con un minimo di euro 100, aumentabili per multipli di euro 25 con cadenze mensili, bimestrali e trimestrali per un periodo che può essere pari a cinque, dieci, quindici o venti anni.
I Piani di Accumulo del Capitale prevedono un minimo di 26 ed un massimo di 252 versamenti.
2. L'apertura di un Piano di Accumulo del Capitale deve essere richiesta nel modulo di sottoscrizione, nel quale sono indicati, oltre a quanto previsto al precedente articolo, il numero dei versamenti che si intendono effettuare, la cadenza e l'importo unitario degli stessi, e la durata del piano in anni contestualmente al versamento di un importo iniziale minimo pari ad almeno sei versamenti unitari prescelti per i piani di durata cinque e dieci anni e ad almeno dodici versamenti per i piani di durata quindici e venti anni.
3. E' consentito effettuare versamenti anticipati rispetto a quelli previsti dal Piano per un importo pari al versamento unitario prescelto o a suoi multipli interi. Il numero di versamenti unitari complessivamente effettuato non potrà, in nessun caso, superare il numero totale di versamenti prescelto ed indicato nel modulo di sottoscrizione all'atto di adesione al Piano.

4. Le commissioni di sottoscrizione sono applicate secondo quanto previsto dall'articolo 3.1 della *Parte B) "Caratteristiche dei Prodotti"*, paragrafo A del presente Regolamento sull'importo complessivo dei versamenti programmati nel Piano. Fanno eccezione le commissioni nette previste per le classi 4 e 5 che sono applicabili esclusivamente ai piani di importo complessivo pari almeno a euro 120.000 per la classe 4 ed a euro 240.000 per la classe 5.
Le commissioni di sottoscrizione sono prelevate:
 - al momento della sottoscrizione nella misura del 30% della commissione totale, fermo restando il limite massimo di 1/3 del versamento iniziale minimo;
 - la restante parte ripartita in modo lineare sugli ulteriori versamenti.
5. I Piani di Accumulo del Capitale risultano completati quando l'ammontare dei versamenti effettuati – al lordo dei rimborsi eventualmente richiesti – è pari all'importo prefissato dal Piano stesso o in caso di rimborso totale, dei versamenti effettuati nell'ambito del Piano.
6. E' facoltà del sottoscrittore interrompere in qualsiasi momento il Piano senza oneri aggiuntivi a suo carico.
7. Per le modalità di sottoscrizione e regolamento dei Piani di Accumulo del Capitale si applicano le previsioni di cui al precedente articolo 4.1 in quanto compatibili.
8. La lettera di conferma di investimento dei versamenti successivi al primo può, su richiesta del sottoscrittore, essere inviata trimestralmente o semestralmente.

Articolo 4.3 – Servizio "Conto BG Focus Monetario"

1. La sottoscrizione di quote del Fondo BG Focus Monetario può essere offerta in abbinamento ad un conto di liquidità.
2. Il Servizio "Conto BG Focus Monetario" (di seguito "il Servizio") realizza un collegamento funzionale tra il Fondo ed un conto corrente bancario aperto dal sottoscrittore presso Banca Generali S.p.A. della tipologia dalla stessa indicata (di seguito "la Banca") convenzionata con la SGR.
L'adesione al Servizio comporta l'apertura di un conto corrente presso la Banca ed il contestuale conferimento di un mandato alla Banca stessa.
L'efficacia del mandato alla Banca è subordinata all'accettazione della richiesta di apertura del conto corrente da parte della Banca stessa.
3. All'atto di adesione al Servizio il sottoscrittore sceglie una delle fasce di giacenza consentite dal mandato. La differenza tra giacenza minima e giacenza media non può essere inferiore a euro 1.500.
Resta ferma la facoltà del partecipante di modificare successivamente alla sottoscrizione la fascia di giacenza prescelta, indirizzando apposita richiesta in tal senso alla Banca.
4. L'importo minimo di partecipazione al Servizio - comprensivo del versamento iniziale minimo nel Fondo, pari a euro 1.500 - varia a seconda della fascia di giacenza prescelta.
5. La Banca, qualora sulla base di riscontri giornalieri rilevi che il saldo liquido e disponibile del conto superi la "giacenza massima" prescelta, provvede, entro il giorno lavorativo successivo, a ripristinare la "giacenza media" investendo la differenza in quote del Fondo.
Contestualmente la Banca invia alla sede secondaria della SGR apposita richiesta di sottoscrizione delle quote del Fondo con l'indicazione nominativa del sottoscrittore e l'importo da investire. All'operazione viene assegnata la stessa valuta applicata all'addebito dell'importo sul conto corrente.
6. Il numero delle quote da assegnare al sottoscrittore viene determinato dalla SGR dividendo l'importo investito per il valore della quota del giorno di riferimento individuato secondo quanto previsto al precedente articolo 4.1.
7. Le quote sottoscritte sono immesse in un certificato cumulativo tenuto presso la Banca Depositaria in deposito gratuito.
8. La Banca, qualora sulla base di riscontri giornalieri, verifichi che il saldo contabile del conto risulti inferiore alla "giacenza minima" prescelta, provvede, entro il giorno lavorativo successivo a ripristinare, nei limiti della disponibilità di quote del Fondo, la "giacenza media", inoltrando alla sede secondaria della SGR una richiesta di rimborso di quote per la differenza. L'importo del rimborso non potrà comunque essere inferiore a euro 1.500.

9. Tale disinvestimento non può essere effettuato per più di una volta nel corso di una settimana.
Se nel corso della stessa settimana il saldo del conto corrente dovesse risultare nuovamente inferiore alla "giacenza minima" il disinvestimento delle quote del Fondo potrà essere effettuato il primo giorno lavorativo della settimana successiva, qualora permangano le suddette condizioni.
10. Il controvalore del rimborso viene determinato dalla SGR sulla base del valore della quota determinato il giorno di ricezione della richiesta.
L'accredito sul conto corrente viene effettuato con valuta il secondo giorno lavorativo successivo a quello di rimborso.
11. Le sottoscrizioni e i rimborsi effettuati o richiesti nell'ambito del Servizio sono esenti da commissioni.
12. La SGR impegna contrattualmente la Banca al rispetto dei tempi e delle modalità previsti dal Regolamento.
13. La Banca invia al sottoscrittore un estratto conto con periodicità almeno trimestrale, dal quale risultano i movimenti del conto corrente. La SGR trasmette direttamente al sottoscrittore, con cadenza trimestrale, la conferma degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati. Nella conferma sono indicati gli importi netti investiti nel Fondo e quelli rimborsati, il giorno di Regolamento delle operazioni, il numero delle quote sottoscritte e rimborsate, il loro valore unitario e la data cui tale valore si riferisce, oltre alla consistenza complessiva delle quote alla fine del trimestre.
14. Il sottoscrittore può trarre assegni o comunque effettuare operazioni sul conto corrente collegato al Servizio nei limiti delle disponibilità liquide del medesimo.
Il sottoscrittore, nell'ambito del Servizio, può sottoscrivere ulteriori quote del Fondo solo mediante versamenti sul conto corrente.
15. Il sottoscrittore ha comunque la facoltà di chiedere, dandone comunicazione alla Banca e secondo le modalità di cui al successivo articolo 4.5, il rimborso totale o parziale delle quote detenute dalla stessa. In caso di accredito dei rimborsi sul conto corrente, la Banca non computa tale importo per i 7 giorni successivi alla data di accredito ai fini della determinazione del saldo del conto, nell'ipotesi in cui l'importo medesimo sia tale da determinare investimenti automatici.
La richiesta di rimborso totale delle quote deve intendersi come revoca del mandato alla Banca, con conseguente recesso anche dal Servizio, qualora entro sei mesi dal rimborso totale non sia effettuato, nell'ambito del Servizio, alcun investimento in quote del Fondo.
16. La richiesta del sottoscrittore di ottenere la consegna del certificato rappresentativo di tutte le quote di sua pertinenza già immesse nel certificato cumulativo comporta la revoca del mandato e quindi la disattivazione del Servizio.
17. Il sottoscrittore ha facoltà di disattivare in qualsiasi momento - anche temporaneamente - il Servizio, revocando le disposizioni impartite alla Banca, di cui è correntista, dandone comunicazione nei modi d'uso e contestualmente richiedendo la liquidazione di tutte le quote di sua spettanza.

Articolo 4.4 - Operazioni di passaggio tra Fondi

1. A fronte del rimborso di quote del Fondo il partecipante ha la facoltà di sottoscrivere contestualmente quote di un altro Fondo. In tal caso si applicano le aliquote commissionali e/o le spese previste al precedente articolo 3.1, paragrafo B).
2. L'operazione di reinvestimento in un Fondo degli importi rivenienti dal contestuale rimborso di quote di altro Fondo, non richiede la sottoscrizione di un nuovo contratto a condizione che il sottoscrittore abbia già ricevuto copia del Regolamento unico dei fondi e che la SGR abbia predisposto una procedura atta ad informare il sottoscrittore dei fatti rilevanti accaduti successivamente alla sottoscrizione delle quote oggetto dell'operazione di passaggio tra Fondi.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, effettua sia il rimborso sia il contestuale reinvestimento con le seguenti modalità:

- il valore di rimborso e di reinvestimento è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di riferimento, inteso come tale il giorno di ricezione presso la SGR della richiesta del partecipante, purché tale giorno sia lavorativo in Italia, ad esclusione del sabato e dei giorni di chiusura delle Borse nazionali. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute alla sede secondaria della SGR entro le ore 14.00, anche trasmesse tramite flusso informatico dai soggetti incaricati del collocamento;
 - l'annullamento delle quote oggetto di rimborso e la contestuale emissione delle quote sottoscritte avverrà il giorno di Regolamento, inteso come tale il primo giorno di calcolo del valore della quota successivo a quello di riferimento.
5. Alle sottoscrizioni poste in essere presso il domicilio del sottoscrittore si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 58/98, fatta eccezione per le operazioni che, ai sensi del precedente comma 2, non richiedono la sottoscrizione di un nuovo contratto.
 6. Dell'avvenuta operazione la SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma.

Articolo 4.5 - Rimborso di quote

1. Oltre a quanto previsto all'articolo 6 della successiva *Parte C)* "Modalità di funzionamento dei Fondi" del presente Regolamento, al rimborso delle quote si applica la seguente disciplina.
2. La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda scritta, sottoscritta dall'avente diritto, presentata o inviata direttamente alla sede secondaria della SGR, allegando i relativi certificati di partecipazione se nominativi, o mettendoli a disposizione della SGR presso la Banca Depositaria se nominativi o al portatore, ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento qualora le quote siano incluse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria. Il rimborso di quote del Fondo potrà avvenire anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti ed esclusivamente quando le quote sono incluse nel certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria. In tal caso, il mezzo di pagamento utilizzabile è esclusivamente il bonifico bancario.
3. Il rimborso è effettuato esclusivamente (i) al richiedente, che ne può chiedere il pagamento per contanti ovvero a mezzo bonifico od assegno circolare non trasferibile a suo ordine; (ii) per conto del richiedente o a società del gruppo di appartenenza della SGR, qualora il rimborso sia finalizzato all'investimento per conto del richiedente stesso in un prodotto di detta società.
 Convenzionalmente si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute alla sede secondaria della SGR entro le ore 14.00, anche trasmesse tramite flusso informatico dai soggetti incaricati del collocamento.
 Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l'invio del mezzo di pagamento al recapito indicato nella domanda di rimborso, ciò avverrà previa corresponsione di quanto previsto al precedente articolo 3.1, lettera C.2).
 Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dalla Banca Depositaria ed in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato, secondo quanto previsto al successivo articolo 2, comma 5 della *Parte C)* "Modalità di funzionamento dei Fondi" del presente Regolamento. Durante il periodo di sospensione le somme da liquidare al richiedente vengono trattenute presso la Banca Depositaria in un apposito conto vincolato, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.
4. Ove le richieste di rimborso, dirette o per operazioni di passaggio tra Fondi, provenienti da un medesimo partecipante nel corso della stessa giornata lavorativa risultino di ammontare pari o superiore al 10% del patrimonio netto del Fondo, la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, tenendo conto dell'esigenza di assicurare parità di trattamento a tutti i Partecipanti. In tali casi il valore del rimborso verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno – o ai giorni qualora l'operazione sia effettuata in modo frazionato – in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alle richieste di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo.

5. Tale giorno non potrà comunque essere successivo al quinto giorno lavorativo successivo alla ricezione della domanda di rimborso da parte della SGR. Nel caso di più richieste la SGR rispetta l'ordine di ricezione delle stesse. Al verificarsi di tali ipotesi, la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore del rimborso.
6. Analoga procedura potrà essere applicata per le richieste di rimborso, dirette o per operazioni di passaggio tra Fondi, pervenute alla SGR nei dieci giorni lavorativi successivi alla data delle relative sottoscrizioni, ed il cui importo sia almeno pari allo 0,30% del patrimonio netto del fondo (cosiddette "operazioni ravvicinate").

Articolo 4.6 - Servizio Cedola

1. Il partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote di un fondo in un certificato cumulativo ai sensi del successivo articolo 2 della *Parte C*) "*Modalità di funzionamento dei Fondi*" del presente Regolamento, può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote esclusivamente a valere su un c/c precedentemente aperto presso Banca Generali S.p.A., indicando:
 - la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
 - il nome del Fondo al quale il piano di rimborso si riferisce;
 - le scadenze periodiche delle operazioni di rimborso che possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali;
 - l'ammontare da disinvestire, con un minimo di euro 100, aumentabile per multipli di euro 25;
 - i dati relativi al c/c aperto dal sottoscrittore presso Banca Generali sul quale verranno accreditati gli importi rimborsati.
2. Le istruzioni per il rimborso possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni devono pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei Soggetti collocatori almeno il 30° giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e devono indicare le complete generalità del partecipante.
3. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente - o immediatamente successivo nel caso di giorno festivo, di Borsa chiusa o di sabato - con la data prestabilita dal sottoscrittore e l'importo viene messo a disposizione del richiedente nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di valorizzazione.
4. Qualora alla data individuata per la valorizzazione il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intende riferita all'intero ammontare residuo. In tal caso, la SGR avviserà tempestivamente il sottoscrittore.
5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il 30° giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.
6. Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza senza che ciò comporti decadenza dal piano.
7. Nel caso previsto al precedente comma 6, qualora il rimborso non venga eseguito per più di due volte consecutive, la SGR ha facoltà di considerare revocata la disposizione di rimborso programmato. Nel caso in cui eserciti la predetta facoltà, la SGR invia tempestivamente al partecipante comunicazione della decisione di considerare revocata la disposizione di rimborso programmato.
8. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al Fondo.
9. E' fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

Articolo 4.7 – Servizio Bypass

1. Il partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote del fondo BG Focus Monetario o del fondo BG Focus Obbligazionario in un certificato cumulativo ai sensi del successivo articolo 2 della *Parte C*) "*Modalità di funzionamento dei Fondi*" del presente Regolamento, può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote a valere su

uno degli altri fondi gestiti dalla SGR, in unica soluzione o tramite Piano di Accumulo del Capitale o su altri prodotti di società del gruppo di appartenenza della SGR, indicando:

- la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
 - il nome del Fondo al quale il piano di rimborso si riferisce;
 - il nome del fondo/prodotto e il numero di contratto di destinazione;
 - le scadenze periodiche delle operazioni di rimborso che possono essere mensili, bimestrali o trimestrali nonché anche semestrali o annuali solo per rimborsi verso polizze del Gruppo Generali;
 - l'ammontare da disinvestire, in linea con quanto previsto per le operazioni di versamento successivo o per i piani pluriennali di investimento.
2. Le istruzioni per il rimborso possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni devono pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori almeno 30 giorni prima della data indicata per la prima operazione e devono indicare le complete generalità del partecipante.
 3. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente - o immediatamente successivo nel caso di giorno festivo, di Borsa chiusa o di sabato - con la data prestabilita dal sottoscrittore e l'importo viene messo a disposizione del richiedente nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di valorizzazione.
 4. Qualora alla data individuata per la valorizzazione il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intende inefficace e non verrà eseguita neppure in parte. In tal caso, la SGR avviserà tempestivamente il sottoscrittore.
 5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il 30° giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.
 6. Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza senza che ciò comporti decadenza dal piano.
 7. Nei casi previsti ai precedenti commi 4 e 6, qualora il rimborso non venga eseguito per più di due volte consecutive, la SGR ha facoltà di considerare revocata la disposizione di rimborso programmato. Nel caso in cui eserciti la predetta facoltà, la SGR invia tempestivamente al partecipante comunicazione della decisione di considerare revocata la disposizione di rimborso programmato.
 8. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al Fondo.
 9. E' fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

Articolo 5 – Errori nel calcolo del valore unitario delle quote

1. In caso di errore nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), una volta ricalcolato il valore corretto della quota, la SGR non porrà in essere le attività indicate all'articolo 5, comma 4, della Parte C) *"Modalità di funzionamento dei Fondi"* del presente Regolamento.

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa dei Fondi; b) Caratteristiche dei prodotti; c) Modalità di funzionamento dei Fondi. Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore.

PARTE C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEI FONDI

Articolo 1. Partecipazione al Fondo

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l'orario indicato nella *Parte B) "Caratteristiche dei prodotti"* del presente Regolamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro Fondo o comparto (switch) il Regolamento delle due operazioni deve avvenire sulla base dei valori unitari relativi al medesimo giorno di riferimento indicato nella *Parte B) "Caratteristiche dei prodotti"* del presente Regolamento. La valuta e la disponibilità delle somme relative alla sottoscrizione sono riconosciute al Fondo sottoscritto nel giorno di Regolamento.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

Articolo 2. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.
2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati all'indirizzo indicato nella precedente *Parte A) "Scheda identificativa dei Fondi"* del presente Regolamento, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

Articolo 3. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo della SGR approva i processi di investimento e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della stessa a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

Articolo 4. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

Articolo 5. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato sotto responsabilità della Banca depositaria secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella precedente *Parte A) "Scheda identificativa dei Fondi"* del presente Regolamento, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:

- reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
- pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

Articolo 6. Rimborso delle quote

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro l'orario indicato nella precedente *Parte B) "Caratteristiche dei prodotti"* del presente Regolamento.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nella precedente *Parte B) "Caratteristiche dei prodotti"* del presente Regolamento è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo /comparto (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave

pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

Articolo 7. Modifiche del Regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso dalla SGR secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei Regolamento modificati è inviata gratuitamente dalla SGR ai partecipanti che ne fanno richiesta.

Articolo 8. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella precedente *Parte A) "Scheda identificativa dei Fondi"* del presente Regolamento o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR e la sede legale della Banca Depositaria nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;

- f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi;
- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.